

# LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE E L'IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA

di Giuseppe Falcone

## SOMMARIO

**1. Breve premessa sull'azione civile all'interno del processo penale. 2. La dichiarazione di costituzione di parte civile, e, in particolare, l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili. 3. La legittimazione. 4. Presentazione della dichiarazione di costituzione di parte civile. 5. Termine per la costituzione di parte civile. 6. Impugnazione per i soli interessi civili.**

### 1. Breve premessa sull'azione civile all'interno del processo penale

Il ruolo della persona offesa dal reato nell'udienza preliminare e nel dibattimento è strettamente legato all'esercizio dell'azione civile all'interno del procedimento penale.

Per scelta del legislatore del 1988 l'intervento della parte civile nel processo è depurato da qualsiasi profilo di accusa privata e ricondotto nell'ambito di ciò che è strumentale alla soddisfazione della pretesa risarcitoria.

L'azione civile, come affermato in dottrina, resta ospite del processo penale e segue e subisce la regolamentazione di tale processo, adeguandosi alle sue scansioni. Essa mantiene la sua natura e le sue caratteristiche civilistiche, resta facoltativa e disponibile, tanto che la costituzione di parte civile può essere revocata in qualsiasi momento.

La persona offesa dal reato è titolare dell'interesse giuridico protetto dalla norma incriminatrice violata dal reato, mentre il danneggiato è colui che subisce la lesione di un interesse attinente alle conseguenze privatistiche dell'illecito, cioè un danno di carattere civile. La persona offesa è titolare del diritto di querela, mentre il danneggiato è solo legittimato all'esercizio dell'azione civile mediante la costituzione nel processo penale. Non sempre l'offeso è anche danneggiato, essendo la nozione di persona offesa slegata dalla sussistenza di un danno inteso nel senso civilistico. È ammissibile, ad esempio, l'azione del danneggiato in sede penale quando la persona offesa ha esercitato l'azione nella sede civile: si pensi ai numerosi casi in cui al fatto illecito conseguano danni nei confronti di diversi soggetti quando la vittima di lesioni colpose agisca in sede civile e i suoi familiari facciano valere il danno da essi patito in sede penale.

Presupposto della costituzione di parte civile è la commissione di un reato (delitto o contravvenzione) che abbia recato un danno, con conseguente lesione di un diritto

causata dal fatto illecito costituente reato e l'esistenza di un danno conseguente.

Ogni reato, infatti, obbliga alle restituzioni e, ove abbia cagionato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, al risarcimento del danno, ex art. 185 c.p.

L'azione civile, dunque, è tesa ad ottenere la pronuncia di condanna al risarcimento dei danni ed alle restituzioni.

Il diritto al risarcimento del danno, oltre ad essere facoltativo, è rinunziabile e trasmissibile agli eredi. La posizione di persona offesa, invece, è strettamente personale e non si trasmette iure hereditario. La previsione dell'estensione ai prossimi congiunti (o a persona legata da relazione affettiva o stabilmente convivente con la persona offesa dal reato) delle facoltà e dei diritti dell'offeso che sia deceduto in conseguenza del reato è espressamente prevista dall'art. 90, comma 3, c.p.p., novellato con D.l.vo n. 212/2015, che fonda una possibilità di agire iure proprio e non quali eredi, relativamente al decesso della persona offesa nel corso del procedimento incidentale di archiviazione.

È interesse dello Stato assicurare alla vittima una piena riparazione del danno, sia sotto il profilo economico che sotto quello del ripristino dell'integrità personale.

### 2. La dichiarazione di costituzione di parte civile, e, in particolare, l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili

La dichiarazione di costituzione di parte civile, ai sensi dell'art. 78, comma 1, del codice di rito penale, è depositata nella cancelleria del Giudice che procede o presentata in udienza e deve contenere, a pena di inammissibilità: a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante; b) le generalità dell'imputato nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo (la giurisprudenza si è assestata su un approccio estensivo, quando la parte civile, nell'atto, fornisca altre indicazioni che consentano di identificare in modo certo l'imputato, in modo che non vi siano dubbi sulla sua identità fisica, in modo da escludere ogni sorta di azione in incertam personam o generalizzata); c) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura (la giurisprudenza ha ritenuto che siano sufficienti le generalità della persona che si costituisce e non anche del difensore, munito di procura speciale, del quale è sufficiente menzionare nome e cognome – v. Cass. pen., sez. I, 12 novembre 2008, n. 43728; la designazione di un nuovo difensore della parte civile comporta l'obbligo del rilascio, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., di una nuova procura speciale, la cui mancanza determina la cessazione della partecipazione al giudizio della parte e l'estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale – cfr. Cass. pen., sez. I, sentenza 12 aprile 2023, n. 28293); d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili; e) la sottoscrizione del difensore.

La costituzione di parte civile avviene tramite una dichiarazione scritta, sottoscritta dal difensore della parte civile, avente la funzione propria dell'atto di citazione in un processo civile. L'azione civile nel processo penale, infatti, ai sensi dell'art. 76, comma 1, c.p.p., è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile.

L'esercizio dell'azione civile nel processo penale, dunque, può essere effettuato dalla parte personalmente con le formalità e l'assistenza difensiva prescritte, ovvero a mezzo di procuratore speciale.

In questa sede sarà analizzata la modifica dell'art. 78, comma 1, lett. d), del codice di rito penale.

La formulazione della detta disposizione antecedente alla Riforma Cartabia richiedeva, ai fini dell'ammissibilità della costituzione di parte civile, l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda, senza dunque alcun riferimento espresso ai parametri propri del giudizio civile.

La natura e la portata dell'onere motivazionale richiesto alla costituenda parte civile con riferimento alla causa petendi erano stati oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali.

In una prima, e isolata, pronuncia, la Corte di Cassazione (sez. II, 7 maggio 1996, n. 8723) aveva individuato dei parametri piuttosto stringenti per soddisfare tale requisito, ritenendo che la mera richiesta di risarcimento di danno, anche se unita alla indicazione del soggetto persona offesa dei reati contestati, non potesse soddisfare il requisito previsto dall'articolo 78, comma 1, lett. d), essendo la costituzione di parte civile simile all'atto di citazione del giudizio civile, per cui era richiesta una precisa enunciazione delle ragioni in forza delle quali si riteneva che dal reato fossero scaturite conseguenze pregiudizievoli per chi si costituiva nonché il titolo che legittimava a far valere la pretesa.

La giurisprudenza maggioritaria era addivenuta a conclusioni differenti, proponendo un doppio binario motivazionale della costituzione di parte civile, a seconda della natura delle imputazioni e del rapporto tra fatti lamentati e pretesa azionata. Quando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria risultava in maniera evidente (come nel caso, ad esempio, del reato di minaccia) si riteneva che, ai fini dell'esposizione della causa petendi, fosse sufficiente il mero richiamo al fatto descritto nel capo di imputazione (cfr., ex multis, Cass. pen., sez. I, 12 gennaio 2021, n. 9534; Cass. pen., sez. IV, 8 gennaio 2021, n. 32899; Cass. pen., sez. V, 13 dicembre 2006, n. 544). Quando, invece, non era individuabile all'addebito elevato con l'imputazione il rapporto tra fatto-reato e danno lamentato o anche quando il danno veniva ricollegato a reati di pericolo e, comunque, quando il danneggiato non si identificava con la persona offesa, si riteneva necessario un onere motivazionale più pregnante (cfr. Cass. pen., sez. VI, 15 novembre 2002, n. 39695), con una più precisa descrizione del nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e i danni patiti dalla persona danneggiata dal reato.

Con la riforma Cartabia il Legislatore ha introdotto un *quid pluris* al requisito della causa petendi, rimodulando anche delle formalità della costituzione di parte civile, di cui all'art. 78, comma 1, lett. d), c.p.p., secondo cui la dichiarazione di costituzione di parte civile deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili, ovvero la precisazione che le ragioni che giustificano la domanda devono essere tali "agli effetti civili".

In dottrina si riteneva che ci fosse una mera precisazione terminologica circa la portata dell'onere motivazionale dell'atto di costituzione di parte civile. Vi era, però, anche un'altra corrente di pensiero, che, valorizzando quanto chiarito nella Relazione Illustrativa alla riforma, osservava come la citata previsione potesse essere intesa anche come un nuovo onere per il danneggiato. Sarebbe stato posto a carico di quest'ultimo, infatti, l'obbligo di una maggiore puntualità e precisione nella formulazione delle domande restitutorie e risarcitorie e della chiara argomentazione in ordine al loro fondamento in termini civilistici, con una domanda che dev'essere impostata come autosufficiente e completa anche al fine dell'eventuale spostamento in sede civile.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 38481 del 25 marzo 2023, depositata il 21 settembre 2023, aderivano al secondo dei due orientamenti, proponendo una piena equiparazione dell'atto di costituzione di parte civile all'atto di citazione nel giudizio civile, così come previsto e disciplinato dall'articolo 163 c.p.c., chiarendo che la parte civile, sin dal momento della redazione dell'atto di costituzione, dovrà contemplare la possibilità che il giudizio prosegua dinanzi al Giudice civile, strutturando la costituzione di parte civile in necessaria sintonia con i requisiti richiesti dal rito civile. Ciò, a maggior ragione, se si considera che, in caso di *translatio iudicii* dinanzi al Giudice civile, non è previsto alcun ulteriore e successivo vaglio di ammissibilità dell'atto di costituzione di parte civile – secondo le regole processual-civilistiche – in capo alla sezione civile di rinvio. In questo senso, l'atto di costituzione, sin dal suo deposito nel procedimento penale, dovrà soddisfare i requisiti quanto meno sostanziali dell'atto di citazione di natura civilistica. Bisogna, quindi, rispettare il disposto dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c., con l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni (disposizione che trova applicazione in relazione ai procedimenti civili instauratisi successivamente al 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore della riforma del processo civile).

Continuano ad essere impiegate, nell'ambito del giudizio civile, le prove già acquisite in sede penale e, parimenti, convergono nel medesimo procedimento le prove eventualmente acquisite nel giudizio di rinvio ovvero in quello civile.

La novità più rilevante deve identificarsi nella necessità per l'Avvocato penalista di acquisire specifiche competenze in ambito civile, al fine di elaborare un adeguato atto di costituzione di parte civile che possa positivamente passare il vaglio di ammissibilità da parte del Giudice penale, con un'esposizione analitica e rigorosa della causa petendi, ovvero degli elementi oggettivi dell'azione, della sua ragione giustificativa.

Nell'atto di citazione civile relativo a un risarcimento del danno da fatto illecito, l'attore, pur non avendo l'onere di designare con un preciso nomen iuris il danno di cui chiede il risarcimento e nemmeno di determinarne il suo preciso ammontare, ha, invece, il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno. E dunque in cosa sono consistiti il pregiudizio non patrimoniale e quello patrimoniale e con quali criteri di calcolo dovranno essere computati.

L'entità dell'ammontare del risarcimento del danno richiesto non è requisito indispensabile ai fini della legittimità dell'atto di citazione civile.

L'omessa quantificazione, nelle conclusioni scritte, dei danni richiesti dalla parte civile, a titolo di risarcimento, non produce alcuna nullità, né comporta la revoca implicita della costituzione, ben potendo il Giudice pronunciare condanna generica al risarcimento (cfr. Cass. pen., sez. VI, n. 27500/2009); l'esercizio dell'azione civile ha come unica condizione essenziale la richiesta di risarcimento, la cui entità può essere precisata in altra sede dalla stessa parte o rimessa alla prudente valutazione del Giudice (v. Cass. pen., sez. IV, n. 13195/2004).

Ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni e il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose (Cass. pen., sez. VI, n. 9266/1994).

### 3. La legittimazione

Ai sensi dell'art. 78, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia, il difensore cui sia stata conferita la procura speciale, ai sensi dell'art. 100 c.p.p., nonché la procura per la costituzione di parte civile, a norma dell'articolo 122 c.p.p., se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione.

La riforma Cartabia, per quanto riguarda la legittimazione, si è discostata dalla giurisprudenza di marzo 2018 delle Sezioni Unite della Cassazione, che erano intervenute in merito al contrasto presente tra le Sezioni semplici circa la legittimità della costituzione di parte civile avvenuta mediante sostituto processuale.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte avevano distinto i profili della legitimatio ad causam (titolarità del diritto sostanziale in capo al rappresentato quale presupposto

della costituzione di parte civile) e della legitimatio ad processum (rappresentanza processuale, in virtù della quale il rappresentato deve conferire a un difensore la procura alle liti per poter stare in giudizio).

La questione riguardava l'applicabilità dell'art. 102 c.p.p. alla costituzione di parte civile.

Secondo un primo orientamento la legitimatio ad processum non era idonea a conferire al difensore la facoltà di farsi sostituire per la costituzione di parte civile in udienza da un diverso difensore (cfr., ex plurimis, Cass. pen., sez. V, 28 giugno 17, n. 38763). L'altro orientamento, invece, ammetteva la legittimità della sostituzione del difensore per la costituzione di parte civile anche in assenza di un'effettiva facoltà prevista nella procura. Per la Suprema Corte era legittima la sostituzione anche con riferimento alla legitimatio ad causam, trattandosi di mero deposito dell'atto di costituzione e non del potere (non delegabile) di costituzione (così Cass. pen., sez. V., 16 febbraio 17, n. 18508).

In base ad un diverso orientamento dei Giudici di legittimità, era necessaria un'autonoma e separata procura speciale del danneggiato conferente il potere al procuratore speciale di delegare il sostituto, non potendo essere ridotta la costituzione a mera attività di deposito. La costituzione in udienza in presenza del danneggiato, però, consentiva di ritenere la costituzione come avvenuta personalmente (v. Cass. pen., SS.UU., 21 dicembre 17, n. 1221).

Il Legislatore ora, superando le diverse e contrastanti interpretazioni adottate in via pretoria, consente che la procura rilasciata ai sensi dell'art. 122 c.p.p. (che legittima all'esercizio del diritto sostanziale di reclamare le restituzioni e il risarcimento del danno) conferisca al difensore, munito anche di procura speciale, ex art. 100 c.p.p. (legittimato, quindi, a stare in giudizio), la facoltà di trasferire ad altro (ovvero il sostituto ex art. 102 c.p.p.) il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione, anche senza espressa previsione nella procura speciale, semplificando il ruolo esercitato dal patrocinatore tecnico.

La parte civile (che deve avere necessariamente un difensore) ha la facoltà di nominare un unico difensore e qualora procedesse a nominarne un secondo, tale atto di nomina è privo di effetti, ex art. 24 disp. att. c.p.p., secondo cui la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provveda alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza rispetto al numero previsto dagli artt. 96, 100 e 101 c.p.p.; secondo parte della giurisprudenza una seconda nomina comporterebbe implicitamente la revoca del mandato del primo difensore (Cass. pen., sez. VI, n. 37421/2013).

### 4. Presentazione della dichiarazione di costituzione di parte civile

Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione di costituzione di parte civile dev'essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione (art. 78, comma 2, c.p.p.).

Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 (ovvero con atto pubblico o con scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata) e 2 (ossia in calce o a margine del decreto di citazione o della dichiarazione di costituzione o di intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, con autografia certificata dal difensore), essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile (art. 78, comma 3, del codice di rito penale).

A mente dell'art. 78 cod. proc. pen., la dichiarazione di costituzione di parte civile può essere presentata sia fuori udienza, tramite il deposito dell'atto presso la cancelleria del Giudice che procede, che direttamente in udienza. Nel primo caso, tuttavia, ai fini dell'instaurazione del contraddittorio, è necessario che la notifica dell'atto al pubblico ministero e all'imputato sia effettuata a cura della medesima parte civile; una volta eseguita tale notificazione l'atto produrrà i suoi effetti nei confronti delle altre parti del processo.

Nei procedimenti con citazione diretta a giudizio, la costituzione di parte civile è ritualmente proposta prima del dibattimento e produce effetto per ciascuna delle parti dal giorno in cui è eseguita la notificazione, fermo restando il potere delle parti di richiederne l'esclusione, oltre quello del Giudice di disporre d'ufficio l'esclusione ove accerti l'inesistenza dei requisiti di legge (cfr. Cass. pen., sez. II, n. 35592/2007).

### 5. Termine per la costituzione di parte civile

La costituzione di parte civile, ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.p., può avvenire per l'udienza preliminare, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 c.p.p. (costituzione delle parti) o dall'articolo 554-bis, comma 2, c.p.p. (accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, c.d. nuova udienza filtro, per i reati con pena edittale della reclusione che non supera nel massimo i sei anni, anche se congiunta alla pena della multa; si tratta di reati che non presentano rilevanti difficoltà di accertamento).

I succitati termini, previsti dal comma 1 del citato art. 79, sono stabiliti a pena di decadenza, ai sensi del comma 2 del codice di rito penale.

Nel caso in cui l'udienza venga rinviata senza l'apertura del dibattimento (per es. perché viene disposta la rinnovazione della notifica del decreto di citazione) la costituzione di parte civile può validamente e tempestivamente avvenire anche all'udienza di rinvio (cfr. Cass. pen., sez. V, n. 12906/1999).

Ante riforma erano previsti due termini per la costituzione di parte civile: il primo (art. 79, comma 1, c.p.p.)

scattava all'inizio dell'udienza preliminare, al momento dell'accertamento della regolare costituzione delle parti, mentre il secondo al momento della verifica della regolare costituzione delle parti prima dell'inizio del dibattimento (c.d. limite finale) previsto dall'art. 484 c.p.p. Oltre detti termini la dichiarazione di costituzione di parte civile era inammissibile, essendo gli stessi previsti a pena di decadenza. La novella ha eliminato dal dettato normativo quel "e successivamente" che facultava alla formalizzazione della costituzione di parte civile anche in un secondo momento.

La riforma ha recepito un suggerimento del 3 aprile 2021 dell'Unione delle Camere Penali, secondo cui il danneggiato deve far valere le proprie pretese alle soglie del processo penale, privilegiando l'esercizio dell'azione civile nella sede propria quando appare dubbia la fondatezza dell'accusa penale.

Il previgente dettato normativo, invece, prevedeva che la costituzione di parte civile potesse avvenire per l'udienza preliminare e lasciava spazio a dubbi sia in relazione al dies a quo sia in relazione al dies ad quem della possibilità di costituirsi parte civile.

L'art. 85-bis del D.l.vo n. 150/22 dispone che per i procedimenti nei quali, alla data di sua entrata in vigore, in udienza preliminare siano stati già ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti si applicano le previgenti disposizioni.

Poiché il termine finale previsto dalla legge per la costituzione veniva individuato nel momento in cui il Giudice dichiara aperta la discussione, ove lo stesso non abbia dichiarato aperta la stessa e abbia rinviato ad altra udienza per consentire alla parte civile di regolarizzare la sua posizione, la dichiarazione di costituzione di parte civile presentata alla successiva udienza deve essere considerata ammissibile (Cass., sez. III, 17 aprile 2002, n. 21408).

La riforma ha inteso accelerare i termini processuali, in linea coi principi che hanno ispirato l'intera novella legislativa: è vero, però, che potrebbe sussistere un interesse della persona offesa a introdurre l'azione civile nel processo penale solo dopo che l'ipotesi accusatoria abbia superato il vaglio dell'udienza preliminare (v. parere del C.S.M. del 21 settembre 22).

Il terzo comma dell'art. 79 c.p.p., infine, dispone che quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, se la stessa avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici. È ammessa, quindi, una costituzione tardiva oltre il suindicato termine di cui all'art. 468, comma primo, c.p.p., con l'altrettanto esplicita preclusione, in tali casi, della possibilità per la parte civile di richiedere l'ammissione di propri testimoni, periti o consulenti tecnici: tale preclusione, del resto, si spiega con

la considerazione che la fase processuale dedicata all'ammissione dei mezzi istruttori risulta oramai compiuta.

### **6. Impugnazione per i soli interessi civili**

Come si evince dalla Relazione illustrativa al D.l.vo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, al fine di contrastare l'eccedente prolungamento del giudizio penale, la riforma Cartabia è intervenuta modificando l'art. 573, primo comma, c.p.p., eliminando il riferimento ai "soli" interessi civili e stabilendo come l'impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.

La novella più rilevante si è, tuttavia, avuta con il successivo comma 1 bis, aggiunto alla stessa disposizione, secondo il quale quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il Giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviando

per la prosecuzione, rispettivamente, al Giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato (non vi è, dunque, l'effetto sospensivo previsto dall'art. 588 c.p.p., non essendo impugnati i capi penali, divenuti irrevocabili).

L'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione (cfr. Cass. pen., Sezioni Unite, sentenza, 25 maggio 2023, n. 38481). Non si applica, quindi, alle impugnazioni pendenti alla data del 30 dicembre 2022.

L'impugnazione per i soli interessi civili può essere proposta anche dall'imputato (ad esempio sulle spese processuali liquidate in favore della parte civile).